

Risposta Quesiti a tutto il 20 febbraio 2023

Quesito n. 1: In relazione al limite massimo di 20 pagine stabilito per la relazione dell'offerta tecnica (cfr. par. B.3 "Offerta tecnica" del Disciplinare di Gara) al fine di definire in maniera puntuale lo spazio disponibile, si chiede conferma di poter eliminare le seguenti parti del format di cui all'*Allegato F- Relazione per offerta tecnica*:

- Descrizione introduttiva a pag. 1, a seguito dell'indicazione del CIG, da *"l'offerta tecnica consiste in una relazione (...) a ... "unitamente alla presente relazione, come file singoli (uno per persona)"*;
- Con riferimento al criterio di valutazione 1 di cui alla sezione "professionalità ed esperienza" da *"valutazione dei servizi svolti che abbiano attinenza" (...) a "gestione amministrativa e contabile del progetto finanziato presso le Università"*;
- Con riferimento al criterio di valutazione 2 di cui alla sezione "professionalità ed esperienza" da *"a) valutazione di titoli di studio (...)" a "si allega il CV e se ne richiede la valutazione"*;
- Con riferimento al criterio di valutazione 3 di cui alla sezione "professionalità ed esperienza" la seguente frase *"E' fatto obbligo di indicare di seguito i nomi di eventuali ulteriori componenti del Gruppo di Lavoro per i quali si allega il CV e se ne richiede la valutazione"*;
- Con riferimento al criterio 2 di cui al servizio "a) servizio di informazione e progettazione" da *"E' fatto obbligo di articolare la proposta trattando i seguenti punti (che corrispondono ai sub-criteri) (...)" a "strettamente correlati con le attività richieste in quest'ultimo"*;
- Con riferimento al criterio 2 di cui al servizio "b) servizio di consulenza post-award e formazione" da *"E' fatto obbligo di articolare la proposta trattando i seguenti punti (che corrispondono ai sub-criteri) (...)" a "strettamente correlati con le attività richieste in quest'ultimo"*;
- Con riferimento al criterio 2 di cui al servizio "c) servizio di implementazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati" da *"E' fatto obbligo di articolare la proposta trattando i seguenti punti (che corrispondono ai sub-criteri) (...)" a "strettamente correlati con le attività richieste in quest'ultimo"*.

Risposta n. 1

NO. Non si ritiene possibile eliminare le parti del format. Tale scheda è stata predisposta al fine di garantire ai membri della Commissione una lettura univoca e sintetica di tutte le offerte presentate.

Quesito n. 2

Alla luce della definizione di Oggetto stabilita dal Disciplinare di Gara al par. A.1.) - *"assegnazione dei servizi specialistici per la progettazione, consulenza, gestione e rendicontazione di progetti competitivi"* - con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica 1 a) relativo alla "professionalità ed esperienza maturata dal concorrente" di cui all' "Allegato F – Offerta tecnica: criteri di valutazione", si chiede di confermare se - ai fini dell'attribuzione del punteggio - saranno valutati positivamente sia i servizi specialistici svolti dall'offerente nell'ambito della progettazione, consulenza, gestione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi europei (intesi come fondi c.d. "diretti" e c.d. "indiretti") a favore dei beneficiari/soggetti attuatori degli stessi (quali ad esempio università), sia i servizi specialistici svolti dall'offerente nell'ambito della programmazione, consulenza, gestione e rendicontazione di fondi nazionali ed europei a favore di amministrazioni

pubbliche e/o enti gestori dei suddetti fondi (quali ad esempio autorità di gestione dei Programmi Nazionali e/o Regionali FESR).

Risposta n. 2

NO non saranno valutati

Quesito n. 3: Alla luce di quanto definito dal Disciplinare di Gara al par. A.1.) in merito all'oggetto della procedura - *“assegnazione dei servizi specialistici per la progettazione, consulenza, gestione e rendicontazione di progetti competitivi”* – si chiede di confermare che ai fini del calcolo degli anni richiesti in merito alla *“provata esperienza lavorativa nella specifica materia oggetto dell'accordo quadro”* dei componenti del gruppo di lavoro sarà valutata l'esperienza professionale maturata nell'ambito di attività di supporto specialistico nella progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati da fondi nazionali ed europei prestata a favore dei beneficiari/soggetti attuatori degli stessi (quali, ad esempio, le università), nonché le attività di supporto specialistico nella programmazione, gestione e rendicontazione a favore di amministrazioni pubbliche e/o enti gestori di fondi nazionali ed europei (quali, ad esempio, le Autorità di Gestione dei Programmi Nazionali e/o Regionali FESR).

Risposta n. 3

NO non saranno valutati

Quesito n. 4: Con riferimento al requisito di capacità tecniche e professionali di cui al par. A.6.2) del Disciplinare di Gara - si chiede di confermare che - ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti - saranno computati al fine del calcolo del valore minimo superiore ai 600.000€ (IVA esclusa) tutti i servizi svolti dall'offerente aventi ad oggetto il supporto alla progettazione, consulenza, gestione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi europei sia a favore dei beneficiari/soggetti attuatori degli stessi, sia servizi svolti dall'offerente aventi ad oggetto il supporto alla, consulenza, gestione e rendicontazione a favore di amministrazioni pubbliche e/o enti gestori dei suddetti fondi (quali ad esempio le Autorità di Gestione di Programmi Regionali FESR).

Risposta n. 4

SI. Si conferma

Quesito n. 5: Con riferimento al requisito di capacità tecniche e professionali di cui al par. A.6.2) del Disciplinare di Gara - si chiede di confermare che - ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti - saranno computati al fine del calcolo del valore minimo superiore ai 300.000€ (IVA esclusa), anche i servizi svolti dall'offerente aventi ad oggetto il supporto alla consulenza, gestione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi europei a favore di amministrazioni pubbliche e/o enti gestori dei suddetti fondi destinati al finanziamento del settore universitario (quali ad esempio autorità di gestione dei programmi regionali FESR).

Risposta n. 5

NO. Il Disciplinare prevede: “di cui € 300.000,00 (IVA esclusa) nel settore Universitario”

Quesito n. 6: In relazione all'Allegato F “Relazione per Offerta Tecnica” si chiede di chiarire se la suddivisione in sub-criteri del punto 2 relativo all'approccio metodologico di ciascun servizio (A, B e C) debba intendersi in maniera rigida/tassativa o, in alternativa – in considerazione della trasversalità di alcune informazioni - se sia possibile strutturare la descrizione in maniera articolata garantendo comunque la trattazione dei singoli sub-criteri di valutazione (ad es. la possibilità di descrivere servizi aggiuntivi proposti di cui al sub-criterio d) nell'ambito del sub-criterio a) relativa agli strumenti proposti).

Risposta n. 6

NO deve intendersi in maniera rigida/tassativa. La suddivisione è stata predisposta al fine di garantire ai membri della Commissione una lettura univoca e sintetica di tutte le offerte presentate.

Quesito n.7: In considerazione di quanto previsto al par. B.4) del Disciplinare di Gara in relazione all'Offerta Economica, da presentare in ribasso rispetto al corrispettivo orario di servizio previsto dal art. 4.3 del Capitolato Speciale, attesa altresì la natura intellettuale dei servizi specialistici oggetto della procedura, si chiede conferma della necessità di dichiarare gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera (art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016) come richiesto dal format di cui all'Allegato G – Offerta Economica.

Risposta n. 7

“La giurisprudenza del Consiglio di Stato (di recente si veda Cons. Stato, V, 12 febbraio 2021, n. 1291) ha avuto modo di evidenziare che «in coerenza alla ratio dell'art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un'attività è l'impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l'impossibilità di calcolarne il costo orario» e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che «ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali» o che «non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate» (cfr. Cons. Stato, III, 19 marzo 2020, n. 1974). Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806, nonché la citata V, n. 1291 del 2021).

Tuttavia, deve osservarsi che la ragione sottesa all'esclusione degli appalti di servizi di natura intellettuale dall'ambito di applicazione dell'obbligo di inserimento nel bando della clausola sociale è diversa da quella che giustifica la sottrazione all'obbligo di indicare nell'offerta economica gli oneri aziendali per la sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10. L'elaborazione della nozione di servizi di natura intellettuale sotto quest'ultimo profilo ha come punto di riferimento l'individuazione di prestazioni lavorative che, comportando anche attività materiali o ripetitive (e quindi non limitate allo «svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse»: Cons. Stato, V, n. 1291 del 2021 cit.), impongono la predisposizione nell'ambiente lavorativo di presidi per la sicurezza del lavoratore e la previsione dei relativi costi per l'azienda.”

SI. Si conferma quindi la necessità di dichiarare di dichiarare gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera (art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016).